

## SICUREZZA

### Le domande poste più di frequente sui temi inerenti la sicurezza

Si riportano alcuni quesiti relativamente alle FAQ pubblicate da ULSS9 di TREVISO in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla formazione.

#### FORMAZIONE

**Domanda:** La nostra struttura, disponendo di CARRELLI ELEVATORI in uso al personale di manutenzione e magazzino, già nel dicembre 2007 aveva provveduto in tal senso, predisponendo un evento formativo per il personale interessato, al termine del quale è stata consegnata copia del quaderno informativo “La conduzione dei carrelli” (norme di sicurezza per carrellisti) e rilasciato un attestato di frequenza sul quale vengono indicati i dati del discente: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e n° documento d’identità. Risulta evidente che su tale documentazione **non vengono riportate le ore di formazione**; è a tal proposito che **ci si chiede se il corso effettuato è da ritenersi valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente o se è il caso di ripetere l’istruzione dei dipendenti preposti all’utilizzo degli strumenti in oggetto.**

**Risposta:** Ci troviamo nelle condizioni di “corsi di qualsiasi durata non completati da verifica”. A questo punto è necessario valutare la documentazione dei corsi precedenti:

- se sono disponibili almeno il registro del corso con gli argomenti trattati, elenco e firma di presenza dei discenti, nominativo e firma del docente, data di effettuazione, i lavoratori devono frequentare entro 24 mesi dal 12/03/2013 il corso di aggiornamento di 4 ore più verifica finale.
- Se non è disponibile la documentazione sopra descritta, la formazione pregressa non può essere riconosciuta e devono rifare il corso completo di 12 ore più verifica finale.

#### FORMAZIONE

**Domanda:** Nelle aziende in forma di società (due o più soci), senza dipendenti od altri lavoratori subordinati, **deve essere comunque erogata la formazione generale e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08? Se sì, in caso di S.n.c., la formazione deve essere effettuata da tutti i soci anche se sono tutti datori di lavoro?**

**Risposta:** È necessario considerare quale sia il tipo di società e il ruolo dei soci (poteri di amministrazione). In alcuni casi tutti i soci sono datori di lavoro, ma possono anche essere contemporaneamente equiparati ai lavoratori (dipendenti l'uno dell'altro).

Nell'ipotesi della S.N.C. e che siano tutti soci con pari poteri (quindi tutti datori di lavoro), quello che svolge le funzioni di RSPP deve fare la formazione come datore di lavoro RSPP; gli altri (se lavoratori) devono fare quella del lavoratore (si

può infatti considerare che per l'RSPP la formazione include anche quella del lavoratore per argomenti e durata). Se l'RSPP è esterno, tutti i soci lavoratori devono seguire i corsi per lavoratore.

## GESTIONE DELLE EMERGENZE

**Domanda:** In qualità di RSPP, ho notato che i lavoratori incaricati al primo soccorso hanno ricevuto la prima formazione DM 388/2003, ma **non hanno poi ripetuto l'aggiornamento nel termine di 3 anni**. Per tali lavoratori è possibile avvalersi dell'aggiornamento oppure è necessario ripartire con l'intero corso previsto dal DM 388/03 in base al gruppo di appartenenza (A, B o C)?

**Risposta:** Secondo quanto indicato dal DM 388/2003, ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta, almeno nella sua componente pratica; la scadenza dei tre anni decorre dalla data di svolgimento. Pertanto, nel caso di mancato aggiornamento, si ritiene necessario provvedere alla formazione degli addetti al primo soccorso aziendale per quanto concerne la parte pratica; fino al completamento di tale formazione l'addetto non potrà svolgere la propria funzione. Inoltre nel D.Lgs. 81/08 si precisa che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente; ciò è ribadito anche dagli accordi Stato-Regione in tema di formazione che assegnano al datore di lavoro l'obbligo di valutare se la formazione pregressa è sufficiente.

## VALUTAZIONE DEI RISCHI – POS – PSC

**Domanda:** Un'impresa costituita da due soci (SNC) senza dipendenti che opera in cantiere, **ha l'obbligo di predisporre il POS** o essendo entrambi datori di lavoro possono essere considerati dei lavoratori autonomi?

**Risposta:** I soci sono equiparati ai lavoratori, quindi l'azienda è soggetta a tutti gli obblighi, compresa la redazione del Piano Operativo di Sicurezza.